

XXXVI.

TORNATA DEL 7 LUGLIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Presentazione di un disegno di legge (pag. 1161) — Congedo (pag. 1161) —* *Votazione a scrutinio segreto (pag. 1162) — Presentazione di relazione (pag. 1162) —* *Discussione generale del disegno di legge: « Disposizioni per la leva sui nati nel 1889 » (N. 105) —* *Parlano i senatori Cadolini (pag. 1162, 1164 e 1166), Sani (pag. 1165), Tamassia (pagina 1166), Primerano (pag. 1167 e 1169), il relatore, senatore Tarditi (pag. 1165 e 1166) e il ministro della guerra (pag. 1163 e 1168) — La discussione generale è chiusa —* *Sull'articolo 1° parla il senatore Sismondo (pag. 1169 e 1170) e gli risponde il ministro della guerra (pag. 1170) — È approvato l'art. 1° e senza discussione sono approvati gli altri articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 1171) —* *Presentazione di relazioni (pag. 1171) — Sono approvati senza discussione i disegni di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 106) (pag. 1171); « Convenzione con la Società italiana delle ferrovie meridionali per la liquidazione di crediti dello Stato dipendenti dalla cessazione del contratto d'esercizio della Rete Adriatica » (N. 113) (pag. 1175) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Modificazione al regime fiscale degli spiriti » (N. 111) — Dopo osservazioni del relatore, senatore Melodia, agli articoli da 1 a 5 (pag. 1177 e segg.), e risposte del ministro delle finanze (pag. 1177 e segg.), si approvano i sei articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 1187) —* *Chiusura di votazione (pag. 1186) — Presentazione di una relazione (pag. 1187) — Risultato di votazione (pag. 1187).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti: il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di un disegno di legge.

SPINGARDI, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare al Senato, per incarico del collega ministro degli affari esteri, un disegno di legge concernente: « Provvedimenti a favore del R. Ospedale in Costantinopoli ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal Regolamento.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Bruno Francesco chiede un congedo di venti giorni, per motivi di salute.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 LUGLIO 1909

Se non vi sono opposizioni, questo congedo s'intenderà accordato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, approvati nella seduta di lunedì.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazione.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione del Debito pubblico italiano.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questa relazione, che sarà posta a disposizione dei signori senatori.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la leva sui nati nel 1889 » (N. 105).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la leva sui nati nel 1889 ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 105).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Il senatore Cadolini ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Noi abbiamo udito recentemente l'importante discorso che il signor ministro della guerra ha pronunciato dinanzi al Senato; abbiamo ammirato la sua eloquenza, e siamo rimasti soddisfatti delle proposte e dei provvedimenti che egli ha presentato col disegno di legge che allora è stato discusso.

Se non che il suo discorso ha lasciato sussistere il dubbio, che coi provvedimenti da lui proposti egli sia rimasto forse al disotto dei

suoi desideri, per obbedire alle condizioni delle nostre finanze.

Più di una volta, se non erro, egli ha dimostrato che avrebbe desiderato di fare un passo più avanti, se le condizioni delle finanze non lo avessero vietato. Ora su questo punto parmi convenga svolgere qualche riflessione.

Le condizioni delle finanze italiane sono assai buone. Le entrate, nell'esercizio che si è chiuso il 30 di giugno u. s., hanno superato di 35 milioni il preventivo e di 90 milioni le entrate dell'anno precedente. Ora queste condizioni sono troppo promettenti perchè i provvedimenti per gli armamenti dello Stato siano, per così dire, frenati dalla insufficienza delle nostre finanze.

La situazione dell'Europa presenta certamente molte incognite. In questa materia non dirò una parola di più. Certo vi è qualche cosa di sotterraneo che non s'arriva a spiegare, ma che tutto insieme ci impone di fare quanto può essere necessario perchè l'Italia prenda un posto molto elevato in Europa, e non subordinato alle condizioni effimere del bilancio. Noi non dobbiamo dimenticare che la politica del 1876 produsse gravissime conseguenze di cui sentiamo ancor oggi i dolorosi effetti; e quella politica della assoluta imprescindibile neutralità fu la politica timida di non provvedere in tempo ai bisogni dell'esercito.

PRESIDENTE. Si riferisce al disegno di legge sulla leva questo?

CADOLINI. Sì, onorevole signor Presidente, alla preparazione del nostro esercito. Siccome il ministro della guerra ha subordinato la misura degli armamenti alle condizioni delle finanze, e siccome i provvedimenti di tale natura hanno relazione colle condizioni estere, io mi sono permesso di fare brevemente allusione alla situazione e ai precedenti della politica internazionale.

Noi dobbiamo considerare che le condizioni delle nostre finanze non sono più quelle del 1876. I progressi di cui raccogliamo i frutti sono più rilevanti di quanto taluno crede. Infatti, mentre un tempo le spese intangibili impegnavano il 52 per cento delle entrate (questo è un coefficiente che non dimentico), ora invece, fatto il conto, le spese intangibili non impegnano che il 34 per cento delle entrate. La situazione, quindi, sotto questo aspetto, è molto migliorata; e per mostrare qual è il progresso che

le condizioni delle finanze vanno facendo, io ricorderò che nell'esercizio del 1906-907 avemmo l'entrata di un miliardo e 793 milioni, nel 1907-1908 di un miliardo e 930 milioni, nel 1908-909 di un miliardo e 990 milioni, mentre per l'esercizio in corso è preveduta un'entrata di due miliardi e 10 milioni. Dunque in tre anni si è fatto un progresso straordinario.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Più di 84 milioni.

CADOLINI. Dunque noi non dobbiamo temere che i maggiori provvedimenti per l'esercito possano turbare le condizioni della finanza.

Giova inoltre osservare che un tempo, se occorreva ricorrere ai prestiti, questi si dovevano contrarre al 7 per cento o anche più, per cui il nuovo debito portava un aggravio fortissimo sul bilancio dello Stato; adesso, invece, se per gli armamenti occorre contrarre un prestito, questo non costerebbe che il 3.50%; sicchè quando pure fosse necessario gravare di un miliardo il Debito pubblico, ne deriverebbe un aumento della spesa annuale assai modesto.

Obbedendo a siffatte considerazioni, si dovrebbe avere un po' più di coraggio, e si dovrebbe fare qualche cosa di più, specialmente per ciò che riguarda la forza tenuta permanentemente sotto le armi; perchè, quando sorga un bisogno di guerra, l'unione dei militi che saranno richiamati in servizio riuscirà tanto più forte, la coesione tanto più vigorosa, quanto maggiore sarà la forza tenuta permanentemente sotto alle armi.

Se noi avessimo 300,000 uomini sotto le armi, l'innestarvi altri 300,000 uomini non porterebbe quella perturbazione che potrebbe avvenire quando invece noi avessimo una forza, supponiamo per ipotesi, di solo 200,000 uomini. La forza che sta sotto le armi in tempo di pace bisogna che sia tanto maggiore perchè possa creare la compattezza dell'esercito in guerra, tenendo conto delle qualità di coloro che sono richiamati sotto le armi, ormai non più avvezzi al servizio.

Non c'è dubbio che l'onor. ministro della guerra è troppo desideroso del bene del paese e dell'avvenire d'Italia, perchè si possano mettere in dubbio i suoi desideri e le sue intenzioni; ma da quanto appare dalla legge che ci sta davanti la forza che sarà sotto le armi permanentemente è inferiore a quella che forse sa-

rebbe necessaria, perchè il giorno di un richiamo sotto le armi l'esercito sia dotato di quella forza di disciplina e di coesione che occorre perchè sul campo di battaglia possa agire con vigorosa, indissolubile compattezza. L'esperienza ha pure insegnato anche a me debolmente, per aver preso parte a qualche combattimento, che, quando le forze sono disciplinate prima di entrare in campagna, sono anche disciplinate il giorno delle più ardite pugne.

Vidi i corpi di Garibaldi, quando furono ordinati e fortemente disciplinati, come quelli del 1859, compiere veri miracoli e vincere forze doppie e triple; mentre in altre occasioni questi miracoli non li poterono compiere, perchè non erano uniti con forte disciplina.

Ho voluto esporre queste poche osservazioni nella speranza che l'onor. ministro, se non oggi, almeno domani, ne tenga conto, per proporre qualche cosa di più di quello che fino ad oggi si sia fatto.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io debbo ringraziare anzitutto l'onorevole senatore Cadolini per le lusinghiere parole che mi ha rivolte e che mi affidano che non mi verrà meno l'autorevole suo appoggio. Ma egli ha sollevato dei dubbi che mi preme dissipare; egli ritiene che dalle dichiarazioni da me fatte al Senato traspaia il concetto che le maggiori assegnazioni richieste per l'esercito e per la nostra difesa abbiano sentita troppo la influenza delle esigenze della finanza. Ora a me pareva di avere anzi dichiarato nel modo più preciso che i mezzi richiesti erano sufficienti per lo svolgimento di tutto un programma bene studiato dal Capo di stato maggiore dell'esercito d'accordo coi Corpi tecnici consulenti del Ministero in relazione a un determinato periodo di tempo. Mi affrettavo anzi a soggiungere che con ciò non intendevo chiuso il periodo delle spese straordinarie, inquantochè nuovi bisogni si sarebbero indubbiamente affacciati in seguito, ma che ora sarebbe stato prematuro il prevedere e calcolare con sufficiente esattezza. Accenno fra altro alla trasformazione o sostituzione del materiale da 75-A rigido, tuttora in distribuzione, al quale col tempo si dovrà pure provvedere; ma era impossibile qualunque cal-

colo ora, mentre le esperienze relative sono appena adesso incominciate.

Torno a dire che il fabbisogno che ho segnalato per il bilancio straordinario della guerra risponde ad una concezione chiara, precisa di un programma concreto in giusto accordo coi mezzi e col tempo; sarà un triennio, un quadriennio, forse più, ma sarà sempre un periodo di tempo strettamente proporzionato alla potenzialità massima di lavoro e di produzione dei nostri stabilimenti militari ed industriali nazionali.

E per quanto si riferisce al bilancio ordinario, ho dichiarato altresì che io stesso intravedo, in un non lontano avvenire, la necessità di nuove assegnazioni, esse pure non prevedibili ora, in quanto che molte riforme proposte dalla Commissione parlamentare d'inchiesta erano allo studio, ed io non era ancora in grado di dire se ed in quale misura avrebbero potuto esercitare sul bilancio ordinario della guerra la loro influenza.

Ma, venendo alla questione meglio determinata sulla quale l'onor. Cadolini ha più specialmente richiamato l'attenzione del Senato, alla questione cioè della forza bilanciata, non posso non convenire con lui, almeno in tesi generale, poichè è ovvio che quanto minore è il numero dei richiamati dal congedo che all'atto della mobilitazione si debbono inquadrare, tanto maggiore risulterà la solidità del nostro esercito. Sarei quindi ben lieto, se il mio collega del tesoro, invece di consentirmi i mezzi per trattenere alle armi una forza bilanciata di 225,000 uomini, me ne volesse dare una magari di 300,000. Ma è necessario?

Sia bene che le esigenze militari non debbono essere strettamente subordinate alle esigenze finanziarie, e l'ho detto molto esplicitamente, ma una giusta misura si impone pur sempre. Ora a me è parso che, dato l'ordinamento attuale del nostro esercito, una forza bilanciata di 225,000 uomini, quale è quella prevista per l'esercizio 1909-10, fosse sufficiente, accostandomi in ciò al parere della minoranza della Commissione d'inchiesta per l'esercito.

Il che non toglie che una maggior forza bilanciata, che si avvicini a quella proposta dalla maggioranza della Commissione stessa, sia una mèta verso cui tendere, specie dopo che colla nuova legge sull'ordinamento dell'esercito, che

sta ancora davanti l'altro ramo del Parlamento, saranno cresciute le unità organiche, nelle quali questa forza deve essere inquadrata.

Per ora noi avremo una forza media di circa 85 uomini per compagnia, forza che nelle presenti condizioni io giudico sufficiente.

Vede quindi, onor. senatore Cadolini, che, per quanto si riferisce all'esercizio in corso, le richieste del ministro della guerra non furono in special modo subordinate alle esigenze della finanza, ma giustamente commisurate alle esigenze della finanza ed a quelle dell'esercito. (*Approvazioni*).

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Veramente in quest'ultima parte della risposta dell'onor. ministro c'è ancora qualche cosa di vago: tutto si fa dipendere dal Ministero del tesoro!

Ora io vorrei commuovere l'animo del mio buon amico Carcano, perchè spingesse lui stesso il ministro della guerra ad aumentare la forza bilanciata.

Il Governo s'impegna in tante spese, che forse potrebbe frenare, e che riguardano altri provvedimenti. Per esempio, ho veduto negli atti parlamentari un documento, nel quale è fatto l'elenco di tutte le opere che sono allo studio per la navigazione interna, colle indicazioni delle spese previste per ciascuna di esse. Veramente nel documento non fu fatta la somma, ma io mi presi cura di farla; così vidi che questa arrivava ad un miliardo e 200 milioni; e, siccome si tratta di progetti di massima, potete pur dire che il programma delle opere per la navigazione interna arriva ad un paio di miliardi.

È ben vero che per ora non sono proposti stanziamenti proporzionati a siffatto preventivo; tuttavia è lecito domandare al Governo il quale presenta piani così giganteschi per la navigazione interna — pur riflettendo che la navigazione interna per la parte peninsulare d'Italia già sussiste e si esercita lungo i litorali, sicchè alla sola parte continentale si limita il bisogno di svilupparla — al Governo, ripeto, che con questo piano arriva ai due miliardi, è lecito chiedere se non possa consentire una maggiore spesa per aumentare la forza bilanciata, che è il primo cardine per avere un esercito forte.

in tempo di guerra e per assicurare all'Italia una posizione importante fra le potenze d'Europa.

TARDITI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI, *relatore*. Il relatore dell'Ufficio centrale rimarrà nei limiti del disegno di legge che si discute.

Il senatore Cadolini, da buon patriota come è, ha allargato la questione ed ha trattato di tutta la preparazione militare, compresa la questione della forza bilanciata e di quella presente.

Anche della forza si è occupato l'Ufficio centrale, ne ha discusso e ne ha discusso nel senso di vedere se era il caso di riferire ora al Senato sulle relazioni fra la forza del contingente, della quale si occupa il presente disegno di legge, e la forza bilanciata. Ma ha creduto di rimandare la discussione ad altro momento.

Il ministro della guerra ha dichiarato in Senato che presenterà un disegno di legge per la riduzione della ferma. Questo disegno di legge, evidentemente, conterrà tutti i particolari che si riferiscono a così grande questione e, quindi, anche alla relazione fra la forza del contingente e la forza bilanciata. Sarà allora il caso di discuterne e, sia certo il senatore Cadolini, che avrà in parte ragione. Il suo desiderio è più che giusto, in quanto si riferisce alla forza bilanciata in relazione a quella del contingente.

Ed io credo che allora si presenterà il dilemma: o il ministro del tesoro aumenterà i mezzi al ministro della guerra in modo che si possa accrescere la forza bilanciata, o il ministro della guerra sarà costretto a ridurre ancora la ferma ad una parte del contingente.

Ma tutto ciò è prematuro; lasciamola questa discussione; facciamola in sede opportuna, poiché oggi si preleva tutto il contingente, sicché nulla resta compromesso.

SANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANI. Dirò pochissime parole. Sono dispiacente che questa questione sia stata sollevata oggi a proposito di questo disegno di legge che, secondo il mio avviso, avrebbe dovuto passare come uno dei disegni ordinari, sui quali in genere non si fanno né lunghe né gravi discussioni. Ma l'onorevole Cadolini, ispirandosi come ben disse il relatore, al pa-

triottismo — che tutti gli riconosciamo — ha creduto sollevare un dibattito gravissimo quale è quello della forza bilanciata. Io credo (ed in ciò d'accordo con l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale) che questa questione bisogna rimandarla assolutamente, sia al disegno di legge sulla ferma o meglio anche a quello dell'ordinamento, perchè veramente essa è talmente grave che sarebbe un delitto sciuparla oggi che non abbiamo né tempo né elementi sufficienti per poterla discutere. Io sono dell'avviso dell'onorevole Cadolini — che credo anche sia quello dell'onorevole ministro della guerra — che sarà necessario non arrestarsi ai 225,000 uomini, che tra le altre cose, se consideriamo la 2^a categoria che si richiamerà al licenziamento della classe anziana, diventano 219,000; infatti la seconda categoria non è compresa negli assegni straordinari per richiamo delle classi, e quindi cade sulla forza bilanciata. E nessuno può negare che 219,000 uomini sono troppo pochi per mantenere un esercito valido e vigoroso. Dirò solo due parole per giustificare questa mia opinione.

Noi siamo in condizioni molto diverse da quelle in cui si trova l'Austria. L'Austria è vero, ha 93 uomini per compagnia, noi ne avremo 80 o 85 come dice il ministro, e desidero che non sbagli. Ma dobbiamo considerare che abbiamo una quantità di perdite che non ha l'Austria, che non hanno le altre potenze. Noi dobbiamo dare soldati ai carabinieri come aggiunto, dobbiamo aumentare certe compagnie, ad esempio quelle di Roma e dei confini, che richiedono una forza maggiore, la quale va in diminuzione di tutte le altre compagnie; dobbiamo provvedere alle carceri, alla pubblica sicurezza, ecc.

Ora, se si farà il conto esattamente, si vedrà che con 219,000 uomini non saremo mai al caso d'avere una compagnia che possa neanche lontanamente paragonarsi a quella austriaca. Ma tutte queste sono questioni talmente gravi ed importanti che non bisogna sciuparle in certo modo, in via incidentale.

CADOLINI. Domando la parola per fatto personale.

SANI. Io credo che la necessità di cose ci condurrà a dover adottare le proposte della maggioranza della Commissione d'inchiesta, che è la più modesta che si possa immaginare; ma

il Senato deve essere in grado di dare un giudizio con piena cognizione di causa, e non affrettare adesso una discussione, perchè a me dispiacerebbe immensamente veder sciupata questa questione, che ha una importanza grandissima.

Ho sempre creduto che la forza dell'esercito stia nella forza della compagnia sul piede di pace: non vorrei quindi vedere compromesso questo grande principio.

Il senatore Cadolini non ha fatto proposte e me ne compiaccio; e spero che noi quando discuteremo, alla riapertura dei nostri lavori, la grossa questione, potremo trattarla a fondo con serena obbiettività, e prendere quei provvedimenti che saranno indispensabili.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadolini per fatto personale.

CADOLINI. L'onorevole collega e mio amico Sani mi ha rimproverato...

SANI. Non ho rimproverato nessuno.

CADOLINI ...per aver sollevato questa questione che egli crede si dovesse riservare a miglior tempo. Ora il disegno di legge dava occasione legittima a chi lo credeva necessario di trattare questa questione. Noi oggi non discutiamo, [nè io ho parlato della questione della ferma biennale; ma tutte le occasioni sono buone per incoraggiare il ministro ad aumentare la forza bilanciata; tutte le occasioni, anche un'interpellanza, possono essere opportune per incoraggiare il Governo su quella via, tanto più ora che si ignora quando verrà in discussione la proposta della ferma biennale, che in parte si può dire applicata nel disegno di legge che ci sta dinanzi.

Quanto agli altri provvedimenti ne discuteremo. È certo che la importante questione, che io ho creduto di sollevare, si può discutere sempre, perchè, se i maggiori provvedimenti saranno ritardati, dovrà reputarsi un fatto doloroso, giacchè sarebbe utile ed opportuno adottarli fin da ora.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. L'onorevole senatore Sani giustamente ha detto che non sarebbe opportuno sciupare questa questione della forza bilanciata così incidentalmente, a proposito di questa legge annuale di

leva che da tempo suole passare nei due rami del Parlamento senza discussione. La questione della forza bilanciata è questione grossa e poichè si presenterà l'opportunità di discuterne in occasione del disegno di legge sulla ferma biennale, il Senato avrà allora largo campo di far conoscere il pensiero suo in materia.

Ma, poichè ho la parola, io debbo richiamare l'attenzione dell'onorevole senatore Cadolini sulla difficile situazione nella quale egli, certo involontariamente, viene a mettere il ministro della guerra, giacchè sarebbe strano che fosse proprio lui, il ministro, a dichiarare dinanzi al Senato che non vuole, o quanto meno che non desidera maggiori assegnazioni al suo bilancio.

Una dichiarazione di questo genere non mi sento davvero di poter fare. Ho detto che i mezzi chiesti e concessi sono sufficienti a svolgere un determinato programma, che ho partitamente indicato, ma non sarei certamente io che mi rifiuterei ad accettare quelle maggiori somme che al Parlamento piacesse concedere, somme le quali, assicuro il Senato, troverebbero sin d'ora facile ed efficace impiego. (*Approvazioni*).

TARDITI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI, *relatore*. Mi permetto di far osservare all'onor. ministro che non gli sono state chieste dichiarazioni.

L'Ufficio centrale del Senato anzi non ha voluto trattare questa questione, perchè ha facilmente compreso che non era il momento opportuno; quindi si è regolato più che correttamente.

L'onor. Cadolini, con patriottismo, ha bensì accennato anche a questa questione e tale diritto non gli può essere contestato; ma a me sembra che il ministro della guerra non abbia da fare alcuna dichiarazione in proposito, giacchè — ripeto — non ne fu richiesto.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Non si sgomenti e non si meravigli il Senato, se io medico, prendo la parola in una discussione di carattere militare.

Ma ho domandato la parola unicamente per chiedere all'onor. Ministro della guerra a che punto si trovi un certo disegno di legge che deve essere morto alla Camera (morto per risuscitare) e, che riguardava la indicazione di

scegliere ed opportunamente segregare, appena iscritti nell'esercito, i delinquenti, gli alienati o i candidati alla pazzia.

Non poche volte si sono verificati alla visita militare casi di giovani, riconosciuti idonei al servizio, che, più tardi, accolti nelle caserme, hanno dato luogo a tragedie, dovute all'irrompere di malattie mentali impulsive infrenabili, che con nome, pur troppo celebre, furono chiamate *misdeismo*. E queste sono le principali, e non le sole alienazioni mentali, che possono svilupparsi e portare gravissimi danni. E provvedimenti opportuni reclamano pure i perversimenti e le tendenze criminali, positivamente accertate, nei coscritti.

L'onorevole ministro della guerra sa certamente come questo disegno di legge abbia incontrato cattiva sorte nella Camera, non certo per il concetto cui esso è ispirato, quanto per la sua forma e per il sospetto che esso potesse più o meno oscuramente servire a persecuzione politica. Sospetto che appare assolutamente assurdo, solo che si vegga l'indole e la forma reale del progetto sepolto.

Ora io credo opportuno richiamare l'attenzione dell'onor. ministro su questa questione onde evitare gravi inconvenienti, che si può dire, si rinnovano ad ogni anno e danno argomento di apprensione seria a tutti coloro che hanno a cuore la salute, la forza fisica e morale dell'esercito nostro, che è parte sì cara della Patria.

Confido che si vorrà quindi esumere il provvido progetto e con gli opportuni ritocchi, che sperdano ogni ombra di mira politica, dargli efficacia di legge.

Io mi permetto di fare anche un'altra preghiera all'onorevole ministro della guerra, quella, cioè, di stabilire metodi uniformi veramente scientifici di reclutamento.

La visita militare fu soggetta negli ultimi anni ad ondulazioni, a concetti non molto determinati; per cui si elevarono critiche, circa le scelte e le riforme altrettanto inopportune. Sarebbe necessario perciò si tracciassero norme precise desunte dai dati dell'esperienza e dalle indagini cliniche ed antropometriche più recenti e più autorevoli. Mi limito ora a questi tratti generali, riserbandomi, in altra occasione, di ritornare su questo tema sì strettamente connesso con la forza dell'esercito.

PRIMERANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRIMERANO. Le disposizioni del presente disegno di legge sono analoghe a quelle già approvate da parecchi anni, fin da quando cioè fu incorporata la seconda categoria alla prima nel contingente annuale di leva. Disposizione opportunissima allora e sempre perchè estende ad un maggior numero di cittadini istruzione ed addestramento militare proficuo in luogo di quelle istruzioni quasi effimere che si facevano prima dalla seconda categoria.

Però inglobando il contingente di seconda categoria nella prima ne venne di conseguenza una deficienza del bilancio ordinario, detto consolidato, per sopperire alla spesa del mantenimento di molta forza sotto le armi, e allora si stabilì nella legge del reclutamento che il contingente di leva si dovesse ripartire in due parti, una con la ferma di tre anni, e l'altra con la ferma di due anni, stabilendo così un rapporto, non ricordo bene se del terzo o del quarto tra l'una parte e l'altra del contingente. Di questa ripartizione si sono avvalsi ogni anno gli onorevoli ministri con un articolo che è il 2° del presente disegno di legge, col quale si dà facoltà al ministro di ripartire questo contingente a proprio piacimento.

Comincio dall'osservare che mentre vi è una legge organica sul reclutamento, la legge di leva non dovrebbe essere che applicazione di essa e non una legge di modificazione. La ferma di due anni è contemplata nella legge di reclutamento ma in cifra fissa e non variabile. La facoltà data al ministro dall'art. 2 ha portato alla conseguenza che se n'è usato in larga misura per sopperire ad altri servizi sempre a discapito della forza bilanciata, per modo che si sono avute compagnie, squadroni, batterie ischeletrite. Cosa questa che è stata sempre deplorata ed esiziale, specialmente presso di noi che abbiamo una quantità di distaccamenti, che abbiamo molti individui distratti dal servizio militare ed impiegati di continuo per servizi d'ordine pubblico al di là di ogni ragionevole misura.

Adesso che il bilancio è stato aumentato è da sperare che l'onorevole ministro adopererà parcamente questa sua facoltà, in modo di non venire a discapito della forza bilanciata e della

forza delle compagnie; questa è la semplice preghiera che io gli rivolgo.

Ma poichè ho la parola, e che nel momento attuale vi è una tendenza favorevole per le questioni militari, io aggiungo che bisognerebbe approfittarne per modificare la legge organica di leva.

Se abbiamo incorporata la seconda categoria nella prima, vuol dire che le tre categorie si sono ridotte a due, ed allora, distrutta la cosa, perchè conservare il nome ed il numero della 3^a categoria? Noi abbiamo adesso due categorie realmente: la prima e la seconda. La prima destinata a star sotto le armi in tempo di pace per l'addestramento (chi vuole per due e chi per tre anni, mentre io vorrei una cosa media; ma questo sarà determinato in seguito, e sarà argomento che meriterà di essere seriamente approfondito) destinato a fornire gli elementi per l'esercito permanente, per la milizia mobile e successivamente per la milizia territoriale, e la seconda categoria comprendere tutti quelli che per ragioni di famiglia, o per ragioni sociali, onde non disturbare soverchiamente la compagine della civil comunanza, debbono essere esentati in tutto o in parte dal servizio militare nell'esercito in tempo di pace, senza escluderli però dal concorrere in caso di guerra a fornire complementi e servizi interni addestrandoli quanto occorre presso i comuni.

In questo modo la cosa sarebbe semplificata e verrebbe tolta di mezzo la terza categoria, che è una vera complicazione.

Francamente dichiaro che a leggere la relazione su ciò che avviene ad ogni leva, io mi ci confondo; sarà mancanza mia, ma il fatto è che per cause diverse, compresa questa, assistiamo al fenomeno, che mentre da un lato cresce la popolazione enormemente e cresce il benessere dei cittadini, il contingente annuo di leva invece di aumentare è venuto man mano scemando fino al punto di aver dovuto diminuire le esenzioni.

Questo è un problema che va studiato, specialmente pel fatto che in caso di guerra, molti di quelli che si trovano fuori in emigrazione, non potranno o non vorranno rientrare nel Regno.

Conchiudo rivolgendo al ministro la preghiera che usi con parsimonia della facoltà che gli concede l'articolo 2, facoltà che estesa

a piacimento potrebbe condurre alla ferma biennale senza discussione alcuna; che esamini profondamente il fenomeno al quale ho ora accennato, che riguarda gli emigrati; e che modifichi la legge organica di reclutamento semplificandola, come ho detto; se è possibile e se è giusto, e che una volta resti intangibile per gli anni avvenire e che non si alteri ogni anno in occasione della legge sulla leva per ragioni esclusivamente finanziarie.

Con queste due categorie avremo una forza più che sufficiente, perchè a calcoli fatti essendo di 106 mila uomini il contingente di prima e seconda categoria di ogni leva, quando ci sono due classi sotto le armi si avranno circa 212 mila uomini, che con i permanenti daranno una forza sufficiente per tenere le compagnie con forza soddisfacente...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ve ne è anche troppa.

PRIMERANO. Resta la questione della spesa e comprendo perfettissimamente che non si possa costituire un esercito che superi la potenzialità finanziaria dello Stato, ma una volta stabilita questa spesa, in giusta misura, e tale che soddisfi a tutte le esigenze del bilancio della guerra, non dimenticare che qualche milione di maggiore aggravio pel tesoro è bene speso, se vale a dare la necessaria consistenza all'esercito che è il palladio su cui poggia la sicurezza e l'avvenire della patria nostra.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. All'onorevole senatore Tamassia non ho che rispondere una sola cosa, che terrò cioè nel massimo conto le raccomandazioni da lui fatte.

Quanto alle cose con tanta competenza dette dall'onorevole senatore Primerano, io debbo prima di tutto fare una dichiarazione. Si è parlato di scheletri di compagnie, forti appena, se ho ben compreso, di 45-50 uomini; ora il Senato sa che se in passato questo fatto si è potuto verificare più per insufficiente rendimento delle classi di leva che per deficienza di stanziamenti in bilancio, il pericolo è oggi completamente eliminato per effetto della nuova legge di reclutamento, che col diminuire le esenzioni ha notevolmente aumentato il contingente annuo di leva. E poichè è mio intendimento che la forza

presente corrisponda sempre, in quanto possibile, alla forza bilanciata, così ne deriva che con una forza bilanciata di 225 mila uomini, la forza delle compagnie non sarà mai inferiore, come ho già detto prima, a 80-85 uomini.

L'onorevole senatore Primerano ha inoltre formulato una proposta; egli vorrebbe cioè che si studiasse un migliore riparto del contingente di leva in due categorie soltanto, ascrivendo alla prima tutti gli uomini idonei, la quale comprenderebbe per conseguenza quelli attualmente assegnati alla 1ª e 2ª categoria, e ascrivendo alla seconda quelli che in massima ora costituiscono la 3ª categoria.

Io non ho difficoltà a dichiarare al senatore Primerano che anche questa sua idea sarà presa in serio esame, e quando verrà innanzi al Senato la legge per la ferma biennale, troverà sede opportuna per essere ampiamente discussa.

Egli ha soggiunto che questa sua idea non avrebbe incontrata difficoltà, data la forza dei nuovi contingenti, anche colla ferma biennale. Noi abbiamo, egli disse, 106,000 uomini circa per ogni contingente di leva, quindi 212,000, coi contingenti di due classi, ai quali aggiungendo circa 35 o 40,000 uomini di elementi permanenti, si arriva ai 250,000, che è la forza bilanciata alla quale noi dobbiamo tendere. Ma l'onor. Primerano ha dimenticato una cosa. Non si tratta soltanto di 106,000 uomini per ogni classe di leva (e per quella dell'89 ne sono preveduti di più) ma vi sono anche ed in più le seconde categorie per una forza di 20-25,000 uomini per ciascuna classe, onde vede onor. senatore Primerano, che fra 1ª e 2ª categoria noi ci avviciniamo ai 300,000 uomini.

È un fatto consolante questo che in gran parte è l'effetto, come ho detto, della diminuzione delle esenzioni ed in parte anche delle modificazioni apportate all'elenco delle infermità che danno diritto alla rivedibilità ed alla riforma.

Quindi il dubbio sollevato dal senatore Primerano non ha ragione di essere in tutta la sua estensione. Ad ogni modo sarò ben lieto di studiare e di far studiare attentamente le questioni da lui proposte.

PRIMERANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRIMERANO. Di quest'ultima affermazione del ministro della guerra sento il debito di ringraziarlo.

Io non sono andato a fondo della questione della forza bilanciata, ciò si farà a tempo, mi sono servito di una cifra che ho trovato nella relazione della Commissione generale d'inchiesta cioè del contingente di leva annuo valutato a 106,000 uomini di 1ª e 2ª categoria.

SPINGARDI, *ministro della guerra.* (*Fa segni di diniego.*)

PRIMERANO. Forse mi sono ingannato, ma la questione non è pregiudicata.

Bisogna ridurre a due le categorie e vedere quant'è la forza che si può tenere per tutto il tempo sotto le armi, commisurata naturalmente non solo alle risorse finanziarie dello Stato, ma ancora maggiormente alla vera e reale efficienza delle forze militari necessarie alla terza Italia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli iscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1887 e 1888 come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1889, assumeranno, quelli nati nel 1887 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1888 la ferma di anni due.

SISMONDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SISMONDO. Io ho da fare una brevissima considerazione su quest'articolo 1.

Il ministro della guerra, con felice espressione, ha scolpito il carattere di questa legge. È una leggina periodica, che si vota annualmente per consuetudine. Ed è dalla classe di leva del 1872 che si vota così, senza discussione, quest'articolo.

Quest'articolo contiene invece una disposizione importantissima.

Anticamente, prima della classe del 1872, l'iscritto rivedibile, che diventava idoneo, andava sotto le armi uno o due anni più tardi, ma i suoi due o tre anni di ferma doveva farli

ugualmente. Con la disposizione introdottasi nella legge di leva sulla classe del 1872 si è stabilito invece che gli anni che uno passa a casa propria, in seno alla propria famiglia come rivedibile, contino come se li avesse passati sotto le armi. Ora, questa disposizione, inserita quasi inosservata in una leggina, col suo lavoro insidioso di tanti anni, ha prodotto degli effetti disastrosi.

I riformati per deficienza toracica e per debolezza di costituzione, sono aumentati in proporzioni straordinarie, ed hanno fatto dubitare della vigoria della nostra razza. Nelle classi 1872-73 furono circa il 18 per cento del totale dei riformati; nelle classi del 1886-1887 divennero il 34 per cento.

Questa disposizione si sarebbe appalesata come un vero incoraggiamento alla coltivazione della gracilità. (*Impressione*).

Il poltrone sa che tenendo strettamente fasciato il torace, mangiando poco, sottoponendosi lungamente a rovinoso regime (ed io ho sentito negli interrogatorii della Commissione d'inchiesta affermare che vi erano di questi disgraziati che avevano compromessa irreparabilmente la propria salute), spera di ottenere di essere riformato o per lo meno dichiarato rivedibile, e così essere definitivamente prosciolto dal servizio, o, per lo meno, percorrere buona parte della ferma a casa sua.

Ora, colla ferma di tre anni uno poteva ancora essere raggiunto dopo il secondo anno di rivedibilità, ma, man mano che si riduce la ferma, la rivedibilità diventa nè più nè meno che la riforma assoluta. Ecco la parte insidiosa di questa leggina, che si vota annualmente, da più di tre lustri, senza discuterla.

Io son ben lontano dal voler proporre una modificazione, un emendamento, ma ho creduto dovere di coscienza il farmi eco della Commissione d'inchiesta, nel richiamare l'attenzione del ministro e del Senato su questa disposizione, che ormai dalla leva del 1872 siamo soliti a votare senza la esatta percezione della sua perniciosa influenza. (*Approvazioni vivissime*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. La questione sollevata dall'onor. senatore Sismondo è una questione molto grave, della quale il

Ministero si è ripetutamente occupato, ed intorno alla quale è stato prima d'ora largamente discusso. Non è soltanto una questione militare, di leva, ma è pure una questione di ordine sociale non indifferente. L'iscritto di leva, al quale la legge fa obbligo di presentarsi alle armi quando abbia raggiunto il ventesimo anno di età, e che si vede rimandato per ragione di gracilità alla leva successiva, ha ben diritto d'invocare che questa procrastinazione di servizio da lui non voluta ma impostagli dal Consiglio di leva sia considerata come servizio. Altrimenti avverrebbe che egli giudicato posteriormente abile al servizio, si troverebbe ancora alle armi mentre i suoi compagni di leva sono da un anno a casa. E ciò finora è sembrato non equo: d'onde la disposizione dell'art. 1.

In quanto a provvedere per impedire le frodi di gracilità procurata, avverto che con un recentissimo decreto si è disposto perchè le visite siano più rigorose e nei casi dubbi fatte non da un solo sanitario ma collegialmente, sicchè confido che i rimandati o riformati per gracilità diminuiranno di numero. Del resto è mio intendimento di valermi largamente delle facoltà che ho di risottoporre a visita medica quegli iscritti per i quali le dichiarazioni di rivedibilità o di riforma per gracilità mi sembrassero dubbie.

Io non nego che le frodi si possano ancora verificare perchè si sa che, fatta la legge, trovato l'inganno. È cosa umana. Ad ogni modo, ripeto, anche di questa questione, sollevata pure dalla Commissione d'inchiesta parlamentare, farò oggetto di miei ulteriori studi che saranno estrinsecati nel disegno di legge sulla ferma biennale, convenendo anch'io in massima col senatore Sismondo che, finchè si trattava di tre anni di servizio, era facile che il rivedibile, dopo due visite, fosse giudicato abile e trovasse ancora la sua classe di nascita alle armi; mentre con la ferma biennale ciò potrebbe anche non più avvenire e l'iscritto essere quindi sottratto ad ogni servizio. (*Approvazioni*).

SISMONDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO. Ringrazio il ministro della guerra della benevola risposta datami, ma faccio notare che le disposizioni restrittive già emanate,

o ancora in istudio, per rendere più rigoroso l'esame delle reclute, tendono a diminuire il numero dei riformati, ma ad aumentare quello dei rivedibili. Per ciò bisogna impedire che la rivedibilità diventi sinonimo di riforma.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo primo, lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al ministro della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1889 arruolati nella 1^a categoria, che dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

(Approvato).

Art. 3.

Per gli effetti contemplati dalla legge suddetta, nelle provincie del Veneto ed in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

TORLONIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORLONIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Spesa straordinaria per l'esecuzione di opere di ampliamento e sistemazione degli stabili demaniali in servizio delle manifatture dei tabacchi ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Torlonia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

LUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Riscatto di alcune linee ferroviarie concesse all'industria privata ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Lucca della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 106).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 106).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di lire 2,708,500 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-1909 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

È approvata altresì l'istituzione dei quattro nuovi capitoli 68-*sexies*, 79-*bis*, 79-*ter*, 79-*quater* di cui alla tabella medesima.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata l'esecuzione delle spese seguenti a carico degli stanziamenti di bilancio dei rispettivi capitoli:

Cap. n. 24. Stipendi a due agenti di 1^a classe (lire 2400 ciascuno); a quattro agenti di 2^a classe (lire 2000 ciascuno) e a due sotto-agenti (lire 1600 ciascuno) dei depositi d'allevamento cavalli e relativi aumenti sessennali, lire 16,200 (a calcolo).

Cap. n. 30. Spesa per l'aumento nell'organico degli ufficiali dei carabinieri Reali di un maggiore, un capitano ed un tenente a decorrere dal 14 marzo 1909, lire 6000 (a calcolo).

Cap. n. 36. Compensi al personale della farmacia centrale militare nei casi di lavori eccezionali, lire 2200 (a calcolo).

Acquisto di materiale per il servizio sanitario di presidio, lire 5000.

Cap. n. 48. Assegni per un addetto militare a Madrid, accreditato presso i Governi spagnolo e portoghese, lire 20,000 (a calcolo).

Cap. n. 51. Soprassoldo ai militari delle compagnie di sussistenza addetti ai forni lire 8000 (a calcolo).

Cap. n. 55. Spese varie inerenti all'istruzione degli ufficiali che prendono parte alle corse militari e concorsi ippici (affitto di ippodromi, piste di corse, costruzione di ostacoli, ecc.), lire 2000 (a calcolo).

Spesa di rappresentanza della Scuola di cavalleria (distaccamento di Tor di Quinto), lire 1000.

(Approvato).

Tabella delle maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	2. Ministero - Personale comandato (Spese fisse) . . . L.	35,000
»	3. Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai gabinetti »	840
»	4. Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio all'Amministrazione centrale »	7,000
»	5. Ministero - Spese d'ufficio. »	11,000
»	9. Spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni di carattere militare ed altre. »	26,500
»	11. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria. »	2,000
»	13. Sussidi agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio »	3,000
»	15. Spese casuali »	17,000
»	17. Spese di manutenzione ordinaria del palazzo del Ministero della guerra, e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica »	14,000
»	21. Stati maggiori (Assegni fissi) »	25,000
»	23. Corpi di fanteria - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi) »	177,550
»	25. Corpi di cavalleria - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi) »	10,000
»	27. Corpi e servizi d'artiglieria - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi) »	830,000
»	29. Corpi e servizi del genio - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi). »	345,000
»	31. Carabinieri Reali - Indennità eventuali. »	22,500
»	33. Corpi invalidi e veterani (Assegni fissi). »	55,000
»	35. Corpo e servizio sanitario - Uomini di truppa delle compagnie di sanità e uomini ricoverati negli stabilimenti sanitari (Assegni fissi). »	100,160
»	36. Materiale sanitario »	53,000
»	38. Compagnie di sussistenza - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi). »	215,000
»	39. Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti »	385,000
»	44. Spese per l'Istituto geografico militare. »	25,000
»	45. Personale della giustizia militare »	10,000
»	46. Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri Reali) (Spese fisse) »	15,000
	<i>Da riportarsi L.</i>	<u>2,384,550</u>

	<i>Riporto</i> . . . L.	2,384,550
Cap. n. 48.	Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per carabinieri Reali, bilanciate ai capitoli nn. 30 e 31) »	20,000
»	54. Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione, rimborsi per trasferte ed incarichi speciali, e spese varie per l'istruzione degli ufficiali e della truppa (Somme a calcolo)	172,000
»	59. Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria) .	8,000
»	61. Spese per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria) . .	10,000
»	68- <i>sexies</i> . Spese per la coniazione di medaglie commemorative da distribuirsi ai reparti del Regio esercito decorati nelle battaglie dell'indipendenza, sovvenzioni alle masse interne dei Corpi, ed altre spese per commemorare la ricorrenza cinquantenaria della campagna del 1859	50,000
	<i>Saldi di spese residue.</i>	
»	79- <i>bis</i> . Saldo delle contabilità relative al cap. 48 dell'esercizio finanziario 1906-907: « Tiro a segno nazionale - legge 2 luglio 1882, n. 883 », per liquidazione di spese per lavori, risarcimento di danni, ecc., dipendenti dalla quinta gara generale del tiro a segno .	25,000
»	79- <i>ter</i> . Saldo delle contabilità relative alle spese per la distribuzione di stampati ai Regi agenti consolari pel servizio della leva all'estero, negli esercizi dal 1904-1905 al 1907-908 inclusi.	16,500
»	79- <i>quater</i> . Saldo delle contabilità relative alla liquidazione delle spese per trasporti militari extraferrovia durante la gestione delle Società ferroviarie già esercenti le reti Mediterranea ed Adriatica, chiusa il 30 giugno 1905 (contratto 20 agosto 1898)	22,450
	Totale . . . L.	<u>2,708,500</u>

Diminuzioni di stanziamento:

Cap. n. 22.	Corpi di fanteria - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi) L.	325,000
»	24. Corpi di cavalleria - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)	45,000
»	26. Corpi e servizi d'artiglieria - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)	255,000
»	28. Corpi e servizi del Genio - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)	115,000
»	30. Carabinieri Reati (Assegni fissi)	22,500
»	34. Corpo e servizio sanitario - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)	110,000
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	<u>872,500</u>

	<i>Riporto</i> . . . L.	872,500
Cap. n. 37. Corpo e stabilimenti di Commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)		250,000
» 40. Chiamate di classi dal congedo per istruzione - Uomini di truppa (Assegni fissi)		1,379,000
» 41. Scuole militari - Spese per il personale (Assegni fissi).		150,000
» 43. Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (Assegni fissi)		57,000
	Totale . . . L.	<u>2,708,500</u>

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convenzione con la Società italiana delle ferrovie meridionali per la liquidazione di crediti dello Stato dipendenti dalla cessazione del contratto di esercizio della Rete Adriatica » (N. 113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Convenzione con la Società italiana delle ferrovie meridionali per la liquidazione di crediti dello Stato dipendenti dalla cessazione del contratto d'esercizio della Rete Adriatica.

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge:

Articolo unico.

È approvata l'annessa convenzione stipulata in data 9-11 giugno 1909 tra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro da una parte e la Società italiana per le strade ferrate meridionali dall'altra, per la liquidazione di crediti dello Stato dipendentemente dalla cessazione del contratto di esercizio della Rete Adriatica.

Convenzione relativa alla liquidazione dei debiti della Società delle strade ferrate meridionali in dipendenza della riconsegna del materiale rotabile e di esercizio della Rete Adriatica in relazione ai patti contenuti nel 3° e 4° comma dell'articolo 9 della Convenzione 26 marzo 1906.

Premesso che in seguito ad accordi intervenuti fra il Regio Governo e la Società italiana

per le strade ferrate meridionali allo scopo di mettere termine alle operazioni di riconsegna del materiale rotabile e di esercizio dell'ex-Rete Adriatica, fu affidato a funzionari del Ministero dei lavori pubblici e del tesoro da una parte, e della detta Società dall'altra, l'incarico di trattare per definire possibilmente, senza ulteriore intervento delle Commissioni previste dal capitolato di esercizio della Rete Adriatica, tutto quanto rispetto al materiale rotabile e di esercizio era stato alle Commissioni stesse deferito dal detto capitolato e dall'ultimo comma dell'articolo 9 della Convenzione 26 marzo 1906, e di stabilire anche il debito della Società in relazione al comma 3° dello stesso articolo 9 della predetta Convenzione; che in base al risultato delle dette trattative le due parti hanno riconosciuto l'opportunità di stipulare apposita convenzione per la definizione delle pendenze relative agli argomenti di cui sopra;

Fra le LL. EE. i ministri dei lavori pubblici e del tesoro nelle persone dei signori avv. prof. comm. Pietro Bertolini e avv. comm. Paolo Carcano, contraenti in nome dello Stato, da una parte,

ed

il signor ing. comm. Secondo Borgnini, quale direttore generale e legale rappresentante della Società italiana per le strade ferrate meridionali (anonima con sede in Firenze), dall'altra parte, si è convenuto e si conviene quanto segue:

Art. 1.

I debiti della Società delle strade ferrate meridionali verso il Governo in dipendenza

della riconsegna del materiale rotabile e di esercizio dell'ex-Rete Adriatica, nonché di quanto è stabilito all'articolo 9, comma 3° e 4°, della Convenzione 26 marzo 1906, sono accertati e liquidati nelle seguenti cifre:

a) lire 2,700,000 (due milioni settecento mila) per perdite e deprezzamento del materiale di esercizio consegnato in dotazione della Rete Adriatica al 1° luglio 1885 e di quello acquistato successivamente nel ventennio dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1905 coi fondi dello Stato;

b) lire 12,026,500 (dodici milioni ventisei mila cinquecento) per deprezzamento, mancanze e riparazioni del materiale rotabile della Rete Adriatica alla riconsegna;

c) lire 1,000,000 (un milione) per il servizio al saggio del 3.65 per cento dei capitali spesi per le opere e provviste di cui al 3° comma dell'articolo 9 della convenzione 26 marzo 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324, e per il materiale rotabile e di esercizio di cui al 4° comma dell'articolo stesso.

Art. 2.

La Società autorizza il Governo a trattenerne una somma corrispondente all'ammontare dei suddetti debiti, sui suoi crediti dipendenti tanto dal contratto di esercizio della Rete Adriatica approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, quanto dalla Convenzione di riscatto delle strade ferrate Meridionali approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324.

Art. 3.

Resta così definita qualunque questione fra il Governo e la Società in ordine a quanto forma oggetto della presente Convenzione.

Art. 4.

Le spese della presente Convenzione, nei sensi degli articoli 44 del capitolato annesso alla Convenzione 25 agosto 1862 e 12 della Convenzione 26 marzo 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324, sono a carico della Società.

Art. 5.

La presente Convenzione, già autorizzata dal Consiglio di amministrazione della Società con

deliberazione 15 aprile 1909, non avrà effetto se non sarà stata approvata per legge.

Fatto in doppio originale.

Roma, 9 giugno 1909.

Il ministro dei lavori pubblici

PIETRO BERTOLINI.

Il ministro del tesoro

PAOLO CARCANO.

Firenze, 11 giugno 1909.

Il direttore generale della Società italiana per le strade ferrate meridionali

SECONDO BORGNI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (N. 111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale degli spiriti ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura di questo disegno di legge.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 111).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo quindi alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Gli abbuoni, di cui all'art. 4 del testo unico di leggi 3 dicembre 1905, n. 651, si concedono sulla tassa. In tali abbuoni si intendono comprese anche le perdite dipendenti da temporaneo imperfetto funzionamento del misuratore.

È conservato nella misura del 35 per cento l'abbuono per le fabbriche munite di misuratore, le quali distillano esclusivamente vino o vinello, escluso il liquido ottenuto dalla lavatura delle vinacce, ed è elevato al 30 od al 45 per cento per quelle esercitate dalle Società coope-

rative di proprietari, e coltivatori di fondi, legalmente costituite, secondo che distillino, rispettivamente, vinacce od altri cascami della vinificazione, ovvero vino, semprechè tali materie provengano da uve prodotte nei fondi posseduti o coltivati dai soci. Nel caso di contravvenzione alle condizioni prescritte per l'abbuono alle Cooperative, oltre alla perdita di tale beneficio, si renderanno applicabili le pene di cui all'art. 26 del testo citato.

Le Cooperative costituite agli effetti dell'articolo 4 del testo unico succitato, che non si trovino nelle condizioni prescritte dal presente articolo, continueranno a godere dell'abbuono di favore purchè nel termine di tre mesi vi si uniformino.

Alle fabbriche esistenti alla presentazione della presente legge, le quali distillano lo spirito dalla barbabietola, l'abbuono di fabbricazione è concesso pel solo quinquennio 1909-913 nella misura del 15 per cento fino al limite della quantità di spirito prodotta da ciascuna fabbrica nell'anno finanziario 1908-909.

È abrogata la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 4 del testo unico di leggi 3 dicembre 1905, n. 651.

MELODIA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *relatore*. Non essendosi da alcuno chiesto di parlare nella discussione generale, mi permetterò di rivolgere al ministro delle finanze la preghiera che voglia ripetere al Senato le assicurazioni che verbalmente ha dato all'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale, pur proponendo al Senato l'approvazione del disegno di legge, ha fatto alcune riserve, accontentandosi della promessa avuta che in un tempo relativamente breve sarebbe stato presentato un progetto complessivo sul regime degli alchools, nel quale sarebbero state tenute in debito conto le raccomandazioni fatte da diversi membri dell'Ufficio centrale. Ora io prego il ministro di dichiarare al Senato se ho bene interpretato il suo pensiero.

Mi riservo, poi, di parlare sugli articoli per ricordare i diversi desideri espressi nell'Ufficio centrale.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Come già dissi nell'altro ramo del Parlamento, quando si discusse questo disegno di legge, io tengo a rilevare che esso non è destinato a risolvere in tutto il suo complesso la questione del regime fiscale degli spiriti. La legislazione degli spiriti è assai complicata ed io, lo confesso, ho dovuto studiare molto per orientarmi; aggiungo poi che in parecchi casi (dico chiaramente la mia opinione), sembra fatta per agevolare la elusione del tributo. Col nuovo progetto di legge si è cercato innanzi tutto di curare gl'interessi della finanza e poi di agevolare, nei limiti del possibile, l'industria della viticoltura che attraversa ora una grave crisi.

Per quanto riguarda la prima parte, mi permetto di rilevare al Senato un profondo inconveniente che certamente conoscerà e che è l'indice della fallacia dell'attuale sistema. Prendiamo per esempio un ettanidro di alchool distillato dal vino: secondo la legge attuale 35 o 40 litri, a seconda che la distillazione è fatta da privati o da cooperative costituiscono quota libera che si dà al produttore senza pagare un centesimo della tassa di 200 lire per ettanidro; il resto dei 60 o 65 litri si va portare a nei magazzini di deposito per cognac con tutt'altro intendimento che quello di produrre cognac. E i depositanti, o esportano questo spirito in esenzione di tassa, o altrimenti dopo tre anni tentano di estrarne $\frac{3}{10}$ senza pagamento, profittando delle agevolazioni consentite al cognac vero, dopo un quarto anno un altro decimo, e così via; di modo che sull'ettanidro di alchool lo Stato non prende nulla. Anzi talvolta vi è qualche cosa di più: su quei 35 o 40 litri di cui vi ho parlato, che sono quota libera, il produttore prende la tassa a carico dei consumatori; e, se vende l'alcohol ai fabbricanti di vini tipici, questi all'atto dell'esportazione hanno dallo Stato la restituzione di una tassa da questo non esatta.

Questa è la situazione e me ne appello all'onorevole relatore, che ha studiato così profondamente la questione. Colgo anzi quest'occasione per ringraziare tanto lui quanto l'Ufficio centrale di avere accolto il progetto di legge che così interessa la finanza dello Stato. Non ho bisogno di lodare la sua relazione della quale non saprei se ammirare più la concisione che la profondità: certo egli in poche parole ha toccato magistralmente tutti i punti più importanti della legge.

Aggiungo che questo progetto di legge, come ho già detto, è soltanto un primo passo, perchè io non credo che con esso abbiamo risolte le questioni della legislazione sugli spiriti. Vi sono ancora altri meati che bisogna chiudere, altrimenti quella risorsa che lo Stato deve richiedere all'industria dell'alcool sfugge. E mi permetto di fare al Senato un'altra considerazione. Leggerò una statistica la quale dimostrerà quanto danno abbia avuto la finanza dello Stato per la tassa sugli alchools coll'accrescersi delle quote libere. Nel 1903-1904 si riscossero 31 milioni, nel 1904-1905, 33 milioni, nel 1905-1906, 32 milioni, nel 1906-1907, 38 milioni, nel 1907-1908, 34 milioni e nel 1908-1909 (primi dieci mesi) 12 milioni. E perchè questa diminuzione? Appunto per quelle quote di cui testè parlavo.

Ma neppure questi 12 milioni sono netti, perchè per restituzioni di tassa sullo spirito impiegato nei vini, nei liquori ecc. nell'esercizio 1908-1909 (primi dieci mesi) si sono spesi 2 milioni 476 mila lire, dimodochè se dai 12 milioni e 683 mila, togliamo questi 2 milioni e 476 mila, resta una somma di lire 10,207,000.

Non aggiungo altro per questa parte. Col nuovo disegno di legge che è sottoposto al vostro esame e che l'altro ramo del Parlamento ha già approvato, abbiamo interamente cambiato l'organismo degli abbuoni di fabbricazione trasformandoli da abbuoni in natura in abbuoni di tassa, dimodochè ogni ettanidro di alcool prodotto sarà sempre gravato di tassa, per quanto ridotta, a seconda delle materie che si distillano, con un massimo di lire 180 per ettanidro e con un minimo di lire 110. Noto infine che il progetto ha anche fini economici diretti specialmente a portare un qualche sollievo alla presente grave crisi da cui è travagliata la viticoltura.

Detto questo non voglio più tediare il Senato aggiungendo altre considerazioni, ma dapoichè, come ho già rilevato, il relatore desidera che io dia lui affidamento intorno a quanto egli ha esposto nella sua relazione, io dichiaro di accettare le sue raccomandazioni nel senso che gli argomenti ai quali riferisconsi formeranno oggetto del più attento studio in occasione di un nuovo progetto, perchè questa legge non è che il primo passo per semplificare e migliorare il complesso della legislazione sugli alchools.

MELODIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *relatore*. Non posso fare a meno di ringraziare vivamente l'onorevole ministro per le parole gentili che ha rivolto al mio indirizzo e di dichiarare che una buona parte di esse sono dovute all'antica e forte amicizia che ci lega da anni.

Debbo aggiungere che sono lietissimo di quanto egli ha confermato, perchè, accettando quasi tutte le raccomandazioni dell'Ufficio centrale (dico quasi tutte, perchè credo che non potrà accettare quella fatta all'art. 2) il progetto di legge potrà passare senza opposizione e con celerità, stante l'urgenza di porre un argine alle ingenti perdite dell'Erario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 1. Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 2.

Per la concentrazione, con qualunque metodo, di vini e liquidi alchoolici, per elevarne il grado di forza all'infuori dell'aggiunta di alcool ottenuto con la distillazione, è dovuta la tassa di fabbricazione, con l'abbuono stabilito per la distillazione del vino, sulla maggior ricchezza alchoolica, oltre i 15 gradi, del prodotto ottenuto qualora questo non sia destinato all'esportazione.

Per gli spiriti che sono trovati in circolazione in qualunque parte del Regno senza bolletta di cauzione in condizioni di purezza diverse da quelle stabilite dal regolamento sono applicate la confisca e la multa dal doppio al decuplo della intera tassa di fabbricazione corrispondente. Le stesse pene sono applicabili nel caso di liquidi alchoolici ad uso potabile, nei quali i suddetti spiriti si trovino aggiunti o comunque impiegati.

L'esenzione dalla tassa per lo spirito di vino e di vinaccia distillato in Sardegna, a norma del primo comma dell'articolo 72 del testo unico di leggi 10 novembre 1907, n. 844, è applicabile soltanto per le materie prime ivi ottenute. Si applica pure unicamente ai vini prodotti in Sardegna l'esenzione di tassa concessa dall'articolo 73 dello stesso testo unico per l'alcoolizzazione fino ai 15 gradi. In caso di contravvenzione si incorre nella confisca delle materie prime e

dei prodotti e nella multa dal doppio al decuplo della tassa di fabbricazione frodata o che avrebbe potuto essere frodata.

MELODIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *relatore*. Come ho detto poc' anzi, io temo molto che le osservazioni che avrò l'onore di fare a nome della minoranza dell'Ufficio centrale non potranno essere accolte dall'onor. ministro.

Noi abbiamo in Italia da pochissimo tempo una industria nuova, quella della concentrazione a freddo dei vini. Si è detto spesso che in Italia ogni industria, appena viene alla luce, va a balia dall'agente del fisco: ma qui si tratta non più di balia, ma di levatrice!

Non appena una industria nasce, subito il fisco si presenta e cerca di applicare la tassa.

Su questo punto nell'Ufficio centrale si è avuta, è vero, una minoranza, ma solamente perchè la maggioranza non ha creduto di presentare un emendamento.

Credo di essere nel vero dichiarando che l'Ufficio centrale è stato unanime nel concetto che sarebbe stato meglio che questa industria, di cui s'ignorano l'importanza ed i risultati ottenibili, non fosse stata toccata sin dal suo inizio.

Vi è un'altra quistione che a me sembra anche più grave. Si è voluto tassare quest'industria, accordando l'esenzione della tassa sino ad un certo limite, cioè fino a raggiungere con la concentrazione 15 gradi. Con questo sistema si sono messe le diverse regioni in condizioni disuguali. Vi sono regioni, nelle quali il vino raggiunge naturalmente 14 o 15 gradi di alcoolicità, ed esse non possono perciò servirsi delle agevolazioni concesse dalla legge; altre regioni invece, dove la gradazione naturale è bassa, possono su larga scala usufruirne. Ma non è questo il danno. Tutti sanno che in alcune parti d'Italia si produce del vino che contiene molto alcool e relativamente poca acqua. La cosa più semplice, anche perchè i vini molto alcoolici sono poco potabili, sarebbe permettere di correggere con l'arte quello che manca naturalmente.

Ora ai produttori di quelle regioni si dice: il vostro vino non è bevibile, è vero; il vostro suolo ed il vostro sole fanno sì che non vi è in esso la quantità necessaria di acqua e di aci-

dità, ma, se voi voleste aggiungere dell'acqua, la legge sulle sofisticazioni ve lo proibisce; sareste punito. Il solo mezzo a voi concesso è quello di tagliare il vostro vino con quelli più deboli che si producono in altre regioni. Così facendo, avrete reso potabili i vostri vini ed avrete giovato all'enologia nazionale, migliorando e rendendo più serbevoli altri vini italiani.

Con il progetto di legge in discussione, *per rendere i vini deboli più alcoolici e più serbevoli* (così è detto nella relazione ministeriale), si permette la concentrazione gratuita sino a 15 gradi. Da ciò deriva che ai vini forti del Mezzogiorno la legge sulle sofisticazioni impedisce di aggiungere acqua, per destinarli allo scopo più onesto di tagliare i vini deboli del centro, più che del Nord d'Italia, mentre il presente disegno di legge accorda di alcoolizzare questi ultimi in franchigia sino a 15 gradi, ossia a spese dello Stato, o meglio a spese dei contribuenti di tutt'Italia.

A questa parte dell'articolo io ed un mio collega dell'Ufficio centrale avevamo proposto un emendamento, ma la maggioranza credette non accettarlo.

Ho grandissima fiducia che il mio ottimo amico il ministro Lacava (e mi auguro di avere in ciò anche l'appoggio del ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale è il naturale tutore degli interessi agrari di ogni parte d'Italia) terrà conto di quanto ho esposto.

Il comma secondo e il comma terzo dell'articolo stesso sono stati dall'Ufficio centrale unanimemente approvati.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Io debbo richiamare l'attenzione del Senato e dell'egregio relatore dell'Ufficio centrale su di un fatto: Quando io presentai nel novembre scorso il progetto di legge, che poi per eventi parlamentari non fu discusso (e se lo fosse stato non avremmo ora quell'enorme *stock* di pseudo cognac nei magazzini), venne proposta la tassa tanto sulla concentrazione dei vini quanto sulla concentrazione dei mosti. La concentrazione dei mosti io l'ho sempre eliminata, appunto perchè non dà luogo ad alcoolizzazione, ed ho fermato l'attenzione unicamente sulla concentrazione dei

vini. Ora, a questo proposito, ci troviamo fra due tendenze: vi sono alcune regioni nelle quali i vini sono molto deboli, e in altre i vini hanno un'alcoolicità che raggiunge anche i 14 o 15 gradi. Che cosa avviene? Queste ultime regioni non vedono di buon occhio la concentrazione in esenzione di tassa perchè temono ostacoli lo smaltimento dei loro vini forti da taglio.

Di fatti la concentrazione mira a rinforzare i vini deboli senza aggiunta di alcool; ma sottraendo loro una porzione della parte acquosa. Neppure vedono di buon occhio la concentrazione, per evidenti motivi, i produttori di alcool e d'altra parte ha interesse a colpirla anche lo Stato per manifeste ragioni d'indole finanziaria.

Invece la vogliono favorita i produttori di vini tipici per alzare il grado di alcoolicità dei vini bassi e lucrare così all'esportazione la restituzione di tassa sui gradi naturali del vino, così pure, coloro che si preoccupano delle sorti di un'industria nascente, che non deve essere soffocata nel suo primo sviluppo e in generale tutti coloro che vedono nella concentrazione un nuovo e più acconcio mezzo per rinforzare direttamente i vini e renderli serbevoli.

Per contemperare queste due tendenze nel terreno di un equo regime, il Ministero si è tenuto in una via di mezzo, proponendo che la concentrazione in esenzione di tassa non deve andare al di là dei 15 gradi e che pel rimanente la si tratti come una vera e propria produzione di spirito.

La gradazione a 15° è stata poi stabilita tenendo presente che per le disposizioni che già vigono in Sardegna, i vini possono essere quivi alcoolizzati al 15° grado e introdotti nelle altre provincie del Regno senza pagamento di tassa sugli spiriti, mentre al di là sono soggetti a tassa, e tenendo pur presente il fatto che pei vini provinienti dall'estero, il dazio per l'alcool che contengono non si esige che al disopra del quindicesimo grado.

In questo modo si è creduto di non recare soverchio aggravio ad un'industria nascente e di tutelare, in equi confini, gli interessi dei produttori dell'alcool, specialmente di vino e quelli dell'erario.

Ad ogni modo, noi ci troviamo di fronte ad una Commissione Reale (di cui l'onorevole relatore è tanta parte, poichè è presidente), la

quale ha studiato la crisi enologica e ha fatto proposte concrete. Orbene, quando queste saranno discusse e quando si esamineranno i provvedimenti da adottare, sarà il caso, di ritornare anche sulla questione della tassazione della concentrazione dei vini.

Ecco quanto posso dire all'onorevole Melodia.

MELODIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *relatore*. Le ultime parole dell'onorevole ministro mi appagano completamente, tanto più perchè parmi abbia fatto intravedere (e la presenza dell'onorevole ministro del tesoro me lo fa sperare) che è comune a tutti i membri del Governo il concetto che le diverse proposte che ho avuto l'onore di presentare al ministro di agricoltura, a nome della Commissione d'inchiesta sui vini, possano essere accettate.

Peraltro non posso fare a meno di dire al mio illustre e caro amico, il ministro delle finanze, che proprio quello che ho trovato d'irregolare è il temperamento conciliativo da lui voluto.

Avrei capito che si fossero presi due partiti: quello di non mettere nessuna imposta, lasciando libera la concentrazione (la quale, come bene egli ha detto, non fa che sottrarre l'acqua), o l'altro, fiscale, ma anche razionale, di stabilire che ogni concentrazione, poichè si tratta di fare indirettamente dell'alcool, fosse soggetta alla tassa sugli alcoli. Si poteva ricorrere anche ad una terza risoluzione: prescrivere a 18 gradi l'esenzione dalla tassa, perchè così si veniva a permettere una certa concentrazione in tutte le regioni d'Italia.

Pur prendendo atto delle ultime parole dette dal signor ministro, ho sentito il dovere di dichiarare che appunto quello che a me ed al mio collega della minoranza dell'Ufficio maggiormente è doluto è stato il temperamento che, a nostro modo di vedere, è il peggiore di tutti quelli che si potevano escogitare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Io prego l'onorevole relatore di ricordare che nella discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento si sono manifestate due tendenze, una di coloro che non volevano neppure che fosse

arrivata a 15 gradi la concentrazione in esenzione di tassa e hanno proposto 13 gradi soltanto...

MELODIA. Meglio.

LACAVA, *ministro delle finanze*... E l'altra di quelli che volevano la esenzione fino a 18 gradi...

MELODIA. Meglio ancora.

LACAVA, *ministro delle finanze*... Quindi non deve recare meraviglia se il Governo ha deliberato di prendere la via media, non accettare nè il 18, nè il 13, e fermarsi al 15, il che significa appunto concedere un po' agli uni e agli altri.

Detto questo, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo secondo già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

A coloro che destinano alla preparazione del cognac spirito di buon gusto ricavato dal vino, immettendolo subito in deposito con una ricchezza alcoolica non superiore a 65 gradi e in recipienti di legno, nelle condizioni da stabilirsi dal regolamento, è concesso di custodirlo in speciali magazzini assimilati ai depositi doganali senza l'obbligo della cauzione, assumendo però a tutto loro carico le spese di vigilanza.

L'abbuono per cali di affinazione e giacenza da concedersi alla estrazione del cognac, dopo quattro anni di deposito nelle suddette condizioni, è stabilito nella misura complessiva di quattro ventesimi della tassa della quale lo spirito è gravato. Per gli anni ulteriori fino a tutto il dodicesimo l'abbuono è stabilito nella misura annuale di un ventesimo della tassa medesima.

Per le frazioni di anno al di là dei quattro anni l'abbuono si liquida in ragione dei mesi compiuti.

MELODIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *relatore*. Prego il Senato di volermi perdonare se prendo a parlare spesso: ho detto fin da principio che, siccome non vi è stata discussione generale, per rendere più pratica la discussione era meglio fare le singole osservazioni articolo per articolo.

Per questo art. 3, che serve a tutelare, come

ha detto poc'anzi l'onorevole ministro, la finanza dello Stato, anch'io nella mia relazione ho citato delle cifre, le quali sono sufficienti da sole a dimostrarne la necessità; basta considerare che la immissione del cognac, che si manteneva sempre in una media da 60 a 65,000 ettolitri, è salita nell'ultimo semestre a 314,000 ettolitri. Per queste ragioni il concetto che informa quest'articolo è stato approvato unanimemente dall'Ufficio centrale. Però sono state fatte due osservazioni. Si proibisce per la manifattura dei cognacs la immissione nei magazzini di alcool superiore a 65 gradi. Per la finanza, basta che non esca alcool al disotto di un certo grado, ma l'immissione non ha alcuna importanza finanziaria, mentre ne ha invece una tecnica grandissima. Immettendo alcool non superiore a 65 gradi, secondo il parere di molti tecnici, non si può pretendere di avere dei cognacs buoni, dei cognacs profumati, che possano far concorrenza ai celebri e classici cognacs francesi.

Per quanto profano, ho dovuto occuparmi di ciò; e, se non temessi di annoiare il Senato, potrei accennare ad alcuni metodi in uso presso i grandi fabbricanti di cognacs francesi e che con questa legge i nostri non potranno usare.

È una questione semplicissima e non comprendo per qual ragione si voglia con tanto rigore proibire l'entrata nei magazzini di alcohols superiori a 65 gradi!

Per la finanza credo sia lo stesso se entrano a 65 o pure a 80, purchè non superino i 60 o i 65 gradi all'uscita.

Veda quindi il Governo, o mediante un altro disegno di legge, o con un'altra disposizione, di prendere una risoluzione che possa giovare ad una industria, la quale credo possa aspirare ad un buono e sicuro avvenire in Italia.

L'altra questione riguarda i cali. E qui entra la finanza. Con questo disegno di legge siamo passati da un eccesso all'altro. La legge attualmente in vigore è rovinosa per la finanza; perchè con essa si dà il dieci per cento di calo per ogni anno e si può andare fino a 10 anni; 10 moltiplicato per 10 fa 100; il che significa che dopo 10 anni quest'alcool non paga tassa alcuna. E si accorda questo abbuono, pur permettendo che l'alcool sia immesso in recipienti di cemento o di pietra, ossia senza possibilità di diminuzione, o almeno con una

piccolissima diminuzione. Con questo sistema tre decimi dell'acquavite depositata in uno degli anzidetti recipienti può essere estratta dopo tre anni senza pagamento alcuno e messa in vendita; dopo altri sette anni la parte residuale, corrispondente quasi per intero alla quantità immagazzinata, è messa in commercio. Se si considera che nel prezzo d'un éttanidro di alcool è conglobata la tassa di lire 200, pagata dal consumatore, si vedrà quale guadagno straordinario si può fare, o meglio è stato fatto dai distillatori e specialmente dai fabbricanti di pseudo cognac.

Con il presente disegno di legge si prescrive (e si fa benissimo) che l'acquavite che deve servire a fare il cognac debba essere immessa in recipienti nuovi di legno, ossia di rovere, solo legno che dà il profumo speciale al cognac. Ma, nello stabilire il calo presunto, si è andati in un eccesso opposto, discendendo dal 10 al 5 per cento. Per notizie da me personalmente assunte da persone per competenza e per correttezza indiscutibili mi risulta che l'acquavite chiusa in recipienti nuovi di rovere perde, specialmente nei primi due anni, dal 6 al 7 per cento.

A me pare che non si raggiunga certo l'intento di favorire quest'industria, se si tiene per norma dell'abbuono un calo inferiore a quello che veramente si ha, facendosi così pagare la tassa sovra un genere inesistente.

Per queste ragioni, la minoranza dell'Ufficio centrale proponeva l'emendamento di elevare l'abbuono per calo al 7 e mezzo per cento, accettando tutte le altre condizioni che l'articolo saggiamente prescrive, ma la maggioranza non l'ha accolto.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Nell'art. 3 si comprendono due questioni, come lucidamente ha detto il relatore. La prima questione è quella che riguarda la gradazione dell'alcool che s'immette in questi recipienti nuovi di rovere, e che servirà a produrre il vero cognac, non lo pseudo-cognac di cui parleremo all'articolo 5. Tale gradazione, secondo l'articolo della legge, è di 65°.

La seconda questione è quella che riguarda il calo che annualmente può subire questo

cognac, cognac che dovrebbe restare, secondo la nuova legge, al fine di godere speciali benefici, da un minimo di 4 fino ad un massimo di 12 anni, nei fusti, mentre colla legge precedente tale limite andava da 3 a 10 anni.

Io non nego che vi possano essere due opinioni diverse rispetto a queste questioni; ma i tecnici del Ministero delle finanze quando intorno a ciò si discusse e lungamente, mi dissero che occorreva, per avere del buon cognac, immettere lo spirito ad una gradazione di 65° e, per quanto riguarda il calo annuale, essere sufficiente calcolarlo in una media del 5 per cento; ed io mi attenni a questi pareri, nè poteva fare altrimenti.

Non escludo che, specialmente il calo, possa essere in fatto anche maggiore di quello ammesso dalla legge, ma l'onorevole relatore sa che io ho detto che questo disegno di legge non sarà l'ultimo che noi faremo e, d'altronde, è bene far prima l'esperienza, onorevole relatore...

MELODIA, *relatore*. Prendo atto.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Io non sono un competente in questa materia.

MELODIA, *relatore*. Ed io molto meno.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Il cognac, mi assicurano, non deve avere più di 45 gradi circa, ed appunto si prescrivono i 65 gradi all'atto della immissione dell'alcool, perchè questa gradazione, a causa della porosità dei vasi di rovere, van man mano diminuendo fino ad arrivare a quel limite.

Ora invece l'alcool si metteva anche in cisterne di cemento armato, in damigiane di vetro, e in altri recipienti certo non porosi o per lo meno non porosi quanto il legname.

Ripeto quindi che questo calo sarà oggetto da parte nostra di esperienze, e se queste ci dimostreranno che l'alcool nei primi quattro anni offre un tal calo che l'industria dei veri cognac, che noi tutti desideriamo florida, non può essere sufficientemente aiutata e incoraggiata dalle norme della presente legge, nulla di meglio che ritoccarla.

Quindi prego il Senato di approvare l'art. 3 come è nel disegno di legge e che è il risultato dei pareri dati dai tecnici dell'Amministrazione.

MELODIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *relatore*. A nome della minoranza dell'Ufficio centrale, prendo atto delle dichiarazioni del ministro e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 3. Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Le restituzioni di tassa nei casi di cui all'articolo 13 del testo unico di leggi del 3 dicembre 1905, n. 651, sono concesse nella misura del 90 per cento della intera tassa di fabbricazione per ogni ettolitro di spirito anidro.

Sugli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero nel caso di cui alla lettera *b* dell'articolo 14 del citato testo unico è concesso l'abbuono o l'accreditamento corrispondente al 90 per cento dell'intera tassa di fabbricazione di cui all'art. 1 del detto testo unico di legge.

Simile abbuono od accreditamento è concesso per gli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero in natura nonchè pel cognac estratto dai depositi di cui all'art. 3 della presente legge anche prima della scadenza del termine minimo di giacenza ed esportato all'estero, fino al limite complessivo di 50,000 ettanidri per ciascun anno finanziario, al di là dei quali l'abbuono è concesso soltanto per la tassa di cui lo spirito è effettivamente gravato. Per lo spirito di vino o di vinaccia prodotto all'interno ed esportato all'estero in natura l'abbuono o l'accreditamento è concesso per tutta l'intera tassa di fabbricazione fino al limite di 50,000 ettanidri per ciascun anno finanziario.

Ai fabbricanti di vini tipici (Marsala, Porto, Vermouth) e di liquori, che ne facciano domanda, è concesso d'istituire speciali depositi, assimilati ai doganali di proprietà privata, di spiriti e di zuccheri gravati dalla tassa di fabbricazione; prestando cauzione nella misura di un decimo della tassa stessa, e di preparare i vini tipici ed i liquori sotto la sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria, allo scopo di conseguire, pei prodotti esportati all'estero, l'abbuono dell'intera tassa dovuta su tutta la quantità di zucchero e del 90 per cento dell'intera tassa per ogni ettolitro di spirito effettivamente adoperati nella preparazione.

Tutte le spese necessarie per la vigilanza saranno a carico dei fabbricanti.

Sino a tutto il 30 giugno 1910 è mantenuto l'abbuono della intera tassa concesso dal comma *b* dell'art. 14 del citato testo unico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

MELODIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *relatore*. Le restituzioni di tassa, concesse da quest'articolo, figurano pel 90 per cento, ma di fatto sono abbastanza più forti, poichè si restituisce il 90 per cento della tassa, che dirò nominale, vale a dire di 200 lire; ma siccome ogni alcool, da qualunque materia sia estratto, ha una gradazione di abbuono, così di fatto, la restituzione supera quello che effettivamente lo Stato prende. Perciò mi permetto di ripetere a voce quel che ho scritto nella relazione, ossia che è da studiare se, invece di limitare ad un anno solo la concessione della restituzione si possa, in vista della crisi vinicola, farla anche per un tempo un poco più lungo.

Credo che, limitata ad un anno (questa è opinione mia personale), invece di fare del bene, farà del male. E ne spiego il perchè.

Tutti sappiamo che, se l'industria vinaria italiana all'estero non gode la buona opinione che merita, ciò si deve a due cause: all'instabilità del prodotto e all'instabilità del prezzo.

Anche i Francesi hanno avuto delle crisi gravissime, ma i loro grandi vini non hanno avuto che lievissimo aumento di prezzo, perchè i produttori francesi hanno voluto mantenere i loro mercati; e la stabilità dei prezzi è una delle principali condizioni per non perdere la posizione già presa. Invece in Italia ogni più piccola variazione nel valore di un genere si ripercuote nella esportazione, ed in proporzione anche maggiore.

Ora noi dobbiamo lottare per vincere la concorrenza dei vini alcoolizzati portoghesi, spagnuoli e greci, e debbo dire, ad onor del vero, ed il ministro lo sa meglio di me, che in questi ultimi tempi cominciamo a prendere una certa posizione sul mercato internazionale; ma questo dipende dal basso prezzo che in quest'anno hanno avuto i vini presso di noi.

Con la concessione stabilita per un anno solo, noi forse esporteremo una quantità di vini-liquori ad un prezzo, che poi non potremo mantenere negli anni successivi, perchè in questi avremo

un aumento di spesa di 8, 10 e forse 12 lire per ettolitro, ed allora noi, invece di migliorare la nostra espansione, conquistando nuovi mercati, verremo probabilmente a perdere anche quelli che ora con molto stento abbiamo accaparrato alla nostra industria.

La mia è una semplice raccomandazione: abbiamo un anno di tempo avanti a noi, ed il ministro ha detto che col presente disegno di legge non è detta l'ultima parola; quindi non insisto su questo punto.

Un'altra osservazione debbo fare, che mi sembra di una gravità straordinaria.

Nel 1889, quando fu stabilito un *drawback* su alcuni vini speciali di esportazione italiana, si stabilì che il vino Marsala e il Porto dovessero avere un'alcoolicità presunta di 13 gradi e il vino vermouth dovesse invece averne una di 11 gradi. E fino ad un certo punto la cosa si spiegava benissimo; l'uno e l'altro dei due vini prendeva la materia prima da paesi diversi: in uno l'alcoolicità naturale è molto più bassa, nell'altro l'alcoolicità è molto più alta. Ma in effetto è avvenuto, specialmente dopo che, abolita la clausola con l'Austria, fu tolto ai vini alcoolici pugliesi il mercato austriaco, è avvenuto, dico, che la maggior parte dei vini bianchi che si producono in Puglia sono serviti per fare vermouth, per modo che il vermouth, che si fa con una materia prima, uguale, per lo meno, se non più alcoolica, della materia prima del marsala, gode il privilegio di avere due gradi in più di alcool, che si presumono immessi, mentre effettivamente non lo sono stati.

Inoltre, come tutti sanno, la Sardegna non ha tassa sugli alcohols; ha il diritto di potere esportare i suoi vini alcoolizzati a 15 gradi senza pagarne alcuna. Ora questi vini sardi alcoolizzati a 15 gradi vanno naturalmente a produrre vermouth e marsala. Ma, se vanno a produrre tali vini tipici, perchè si vuol fare una restituzione ad uno di essi di due gradi maggiore? Se nell'interesse della finanza si credesse di dovere elevare l'alcoolicità presunta, lo capirei; se si credesse di dovere abbassarla, l'intenderei pure; ma non capisco la differenza di trattamento fra questi due vini.

È una delle preghiere che faccio all'onorevole ministro: voglia studiare l'argomento.

Un'altra cosa poi ho da chiedere e ad essa credo bene che il ministro risponderà subito

di sì, perchè potrà provvedere nel regolamento che sarà per fare. La legge vagamente dice che è restituito l'alcohol immesso alla presenza degli agenti, ma aggiunge: « purchè preparino i vini tipici ed i liquori sotto la sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria ». Finora (debbo attestarlo ad onore del Ministero delle finanze), è stata interpretata la legge nel senso che l'assistenza dell'agente era limitata ad accertare quanto alcool s'immetteva, ma si lasciava piena libertà nella preparazione: tuttavia il modo come è concepito il presente progetto (e come del resto è detto anche nella legge attuale) darebbe diritto agli agenti del fisco di assistere a tutte le operazioni di preparazione. Ora, per quanto poco si sia industriali (ed io non lo sono affatto), si comprenderà bene che, se un industriale ogni volta che abbia bisogno di aggiungere qualche cosa al suo vino, debba chiamare l'agente del fisco e farsi aprire lo stabilimento, questa sarebbe per lui cosa tutt'altro che comoda. Io sono certo che il ministro nel regolamento vorrà limitare assolutamente l'intervento degli agenti della finanza a constatare la quantità di alcool che è stato immesso nei vini e non lo estenderà ad assistere a tutta la preparazione; creerebbe un ostacolo enorme all'industria. Un'altra preghiera ho da rivolgere all'onorevole ministro, che non ha che fare con il progetto in esame, ma che credo trovi luogo nella discussione di questo articolo. Fino al momento — ed io me lo auguro prossimo — in cui venga una legge, che già esiste in altri paesi, la quale prescriva assolutamente per le materie alimentari l'uso dell'aceto di vino, proscrivendo qualunque altro aceto (non solo per il vantaggio che può venire alla produzione vinicola del paese, ma principalmente per ragioni igieniche, perchè è da tutti saputo che l'aceto fatto con l'acido pirolegnoso è assolutamente nocivo), fino a quando, dicevo, non possa venire questa legge, per lo meno si tolga l'ingiustificato vantaggio che si dà all'alcohol che va a fabbricare aceto, e aceto cattivo, antigienico (perchè anche quello fatto con l'ossido di alcool è tale) di avere un abbuono speciale di 90 lire per ettanidro come è prescritto dall'art. 10 della legge del 1895, testo unico.

Se potessimo avere una legge che impedisse l'uso dell'aceto non vinoso per il consumo ali-

mentare, io non insisterei nella mia proposta, perchè allora l'abbuono sarebbe dato per facilitare molte industrie che hanno bisogno dell'aceto, ma fino a quel momento non si cerchi di favorire la fabbricazione di aceti antigienici, a detrimento della salute dei cittadini e a danno dei produttori di vino.

Dalle indagini fatte (poichè precise statistiche in proposito non esistono in Italia) risulta che la quantità di aceto che si consuma nel nostro paese varia da un milione e duecentomila ad un milione e mezzo di ettolitri. Ora tutto questo aceto che si consuma, tolta la piccola parte che serve ai comuni rurali, ove più che aceto si usa vino guasto, è, per circa 800,000 ettolitri, fatto con acido pirolegnoso e con l'ossidazione dell'alcool.

La Commissione d'inchiesta sulla crisi dei vini ha proposto al Governo di proibire assolutamente, come si è fatto in altri paesi, l'uso per materie alimentari di aceto che non sia quello di vino; ma, fino a quando non sarà preso un tale provvedimento, è per lo meno necessario che sia dato il minor possibile aiuto alla fabbricazione ed allo smercio di altri aceti che non siano di vino.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Tre sono le raccomandazioni che l'Ufficio centrale fa a proposito di questo articolo.

Innanzitutto occorre rilevare un errore materiale di stampa: nell'ultimo capoverso, in luogo di dire « comma 6° » deve dirsi « comma b ».

Su questo siamo perfettamente d'accordo con l'Ufficio centrale. Vengo alla prima raccomandazione.

L'onorevole relatore ha portato dinanzi al Senato la questione della scala della ricchezza alcoolica, che serve per determinare le restituzioni della tassa sullo spirito impiegato nella concia dei vini tipici e che si vorrebbe eguale tanto pel vermouth quanto pel Marsala e pel Porto.

Tutti sanno che la scala della gradazione alcoolica, per quanto riguarda il vermouth va da 1 a 18, da 13 a 22 per quanto riguarda il Porto, e da 13 a 23 per il Marsala.

Ma io osservo, che con questo disegno di legge noi non abbiamo voluto modificare in

alcun modo, per quanto riguarda il delicato problema dei limiti della gradazione alcoolica agli effetti della restituzione della tassa, l'assetto attuale delle due industrie del vermouth e del Marsala, giacchè questo è un disegno di legge destinato specialmente a fare in modo che la finanza sia salvaguardata dal punto di vista dell'esazione della tassa sugli alcohols, che, come ho detto, in questi ultimi anni ha dato un gettito molto minore.

Ma vi è ancora un'altra ragione per cui non si è voluto cambiare questa scala. I produttori di Marsala, e di Porto come quelli di vermouth, avranno un'agevolazione maggiore di quella che hanno attualmente, perchè noi abbiamo offerto loro il modo di ottenere la restituzione di tutte le quantità di spirito effettivamente impiegate, e ciò mercè l'istituzione di magazzini fiduciari.

Comunque, anche questa questione, d'indole assai delicata, merita tutto lo studio dell'Amministrazione e potrà formare oggetto di esame in occasione di provvedimenti a favore dell'industria enologica.

Per quanto riguarda la seconda raccomandazione dell'onorevole relatore circa l'indole della vigilanza finanziaria per i fabbricanti di vini tipici ai quali è concesso di poter istituire speciali depositi assimilati ai doganali, prima di tutto debbo dichiarare che si tratta una disposizione di carattere facoltativo e cioè quelli che non lo vorranno fare non saranno obbligati dal Governo.

In secondo luogo osservo, che giustamente il relatore ritiene dovere la vigilanza finanziaria della preparazione dei vini tipici nella ipotesi del penultimo comma dell'art. 4 esplicarsi esclusivamente nello accertare quanto spirito si immetta nei detti vini e non altro. Non ho quindi nessuna difficoltà di mettere delle disposizioni a questo proposito nel regolamento, perchè questo era già il mio concetto. Volete infatti che questi agenti fiscali, i quali vanno a misurare lo spirito si preoccupino di conoscere il modo di fabbricare il Marsala o il vermouth? Essi naturalmente lasceranno questi segreti, se sono tali, agli industriali.

Un'ultima questione è stata sollevata dall'onorevole relatore ed è quella dell'aceto. Io trovo che la considerazione fatta dall'onorevole relatore

è giustissima, come giustissime sono tutte quelle da lui fatte, anche per quel che riguarda il lato igienico. Questa specie di sgravio della tassa sugli spiriti impiegati nella fabbricazione dell'aceto rimonta ad una legge ancora anteriore a quella del 1905. L'onorevole relatore chiede che ad agevolare, anche per fini igienici, la fabbricazione dell'aceto col vino sia soppresso quel beneficio, e a ciò egli è tratto anche dalle conclusioni della Commissione di inchiesta sulla crisi enologica da lui così degnamente presieduta.

Io non posso che convenire in massima nella tesi dell'onorevole relatore, la quale ha per sé due grandi argomenti, la tutela dell'igiene e della viticoltura; ma non credo sia questa la sede acconcia per provvedere. Tale questione invece, a mio parere, come altre della specie, troverà la sua soluzione in occasione dei provvedimenti che saranno studiati sulla base delle conclusioni della Commissione d'inchiesta sulla industria enologica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 4. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge sugli spiriti. Do lettura all'art. 5 del disegno di legge:

Art. 5.

Resta ferma la concessione di cui al terzo comma dell'art. 9 del testo unico di leggi 3 dicembre 1905, n. 651, per lo spirito di vino che alla presentazione della presente legge trovasi depositato nei magazzini per cognac nelle condizioni stabilite dal precedente art. 3, nonchè per lo spirito di vino che, trovandosi alla stessa data nei detti magazzini, in condizioni diverse, sia posto nelle nuove condizioni del-

l'art. 3 entro 6 mesi dalla pubblicazione del regolamento.

Per lo spirito di vino che resterà depositato nei predetti magazzini in condizioni diverse da quelle contemplate dall'art. 3 di questa legge sarà dovuta la tassa nella misura di lire 150 per ogni ettolitro anidro, minorata di 10 lire per ciascun anno di giacenza a partire dal giorno in cui avvenne la immissione in deposito fino al limite massimo di 8 anni. La estrazione dello spirito dai magazzini deve essere effettuata nello spazio di 8 anni dalla data della immissione di ciascuna partita e nella misura annuale di un ottavo della quantità originariamente immessa nel deposito per ciascun anno compiuto di giacenza.

Nel caso che lo spirito contemplato dal comma precedente sia estratto ed esportato all'estero è concesso soltanto l'abbuono della tassa di cui si troverà effettivamente gravato al momento della estrazione.

MELODIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *relatore*. Anche su quest'articolo mi conceda il Senato di dire poche parole.

L'Ufficio centrale, se non unanimemente, a grande maggioranza, approva il concetto informante questo art. 5, che ha promosso una agitazione presso tutti i distillatori, i quali asseriscono di avere un diritto acquisito, senza ricordare che nel momento in cui si accordava loro quel diritto si facevano le più ampie riserve, come ho avuto io stesso occasione di constatare in parecchie delle date concessioni. Senza quest'articolo mancherebbe una delle ragioni principali che hanno mosso il Governo a presentare il disegno di legge.

Peraltro è parso alla minoranza dell'Ufficio centrale che il termine di sei mesi dato ai depositanti per mettersi in regola con la legge sia troppo breve. Se si pensa che molti fra i depositanti, per esimersi dal prescritto pagamento, debbono provvedersi dei fusti necessari per una non piccola quantità di alcool, il termine di sei mesi può sembrare troppo ristretto.

Ma, oltre a questa ragione di equità verso i depositanti, il termine di sei mesi potrà avere quest'anno una ripercussione su tutta l'industria enologica.

La grande necessità di acquistare fusti, in

un periodo così breve, per l'alcool, ha fatto già salire a prezzi straordinari il fustame. Ora, non so se fortunatamente o sventuratamente, abbiamo in quest'anno in prospetto un prodotto vinario fra i più ubertosi, che mai si siano avuti. La giacenza dei vini, che sono già nei magazzini e nei depositi, e la ubertosità del prodotto che si presenta, costringeranno i produttori di vino all'acquisto di fustame per nuovi recipienti necessari all'imbottimento del nuovo vino. Il termine de' sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, accordato ai depositanti di cognac che hanno recipienti irregolari, affinché si provvedano di fusti, coincidendo con quello nel quale i produttori di vino avranno anch'essi bisogno di bottame, avrà, per i prezzi elevati del legname, una certa ripercussione nella crisi enologica che attraversiamo.

Sono certo che, se fossimo in terreno vergine, il mio amico ministro delle finanze accetterebbe la proposta di una modificazione a questo termine, per portarlo da 6 a 9 mesi, ma io non mi permetto nemmeno di accennarla, poichè non sarebbe opportuno rimandare per ciò solo il progetto all'altro ramo del Parlamento. Però, nel caso si potesse ricorrere ad un decreto Reale da convertirsi presto in legge, io pregherei l'onor. ministro di voler provvedere in tal modo. Convertiamo in legge tanti decreti! Nella mia lunga vita parlamentare non so quanti ne ho dovuto votare. Ebbene, onorevole ministro, ne faccia uno di più, se vedrà che l'inconveniente da me lamentato aggraverà la crisi vinicola; potrà essere convertito in legge alla ripresa dei lavori parlamentari, a novembre.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Osservo che i sei mesi debbono trascorrere dalla pubblicazione del regolamento, ed il senatore Melodia lo sa, un regolamento non è facile farlo tanto presto, quantunque io procurerò di affrettare nell'interesse della finanza, ma non è facile farlo così su due piedi. Perciò ai sei mesi andrà aggiunto il tempo necessario alla pubblicazione di questo regolamento. Mi permetto poi far osservare al relatore che non tutto il pseudo cognac, adopero questa parola perchè

ormai è entrata nell'uso comune, non tutto il pseudo cognac sarà immesso in nuovi recipienti. Non credo che ciò possa avvenire trattandosi di oltre trecentomila ettanidri di pseudo cognac.

Ora si trovano immessi in recipienti di legno circa cinquantamila ettolitri di cognac, e questi rimarranno dove sono, e godranno dei benefici della legge del 1905. Pel rimanente, o i depositanti si acconceranno a travasare lo spirito in fusti di legno e allora godranno anch'essi dei benefici della legge del 1905, oppure saranno assoggettati alle norme speciali del capoverso dell'art. 6.

E tale operazione dovrà essere fatta appunto nel termine suindicato di sei mesi il quale, ripeto, decorrendo, non dalla legge, ma dal regolamento, deve ritenersi sufficiente.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in nuovo testo unico le disposizioni della presente legge con quelle delle leggi precedenti e di emanare il regolamento con le facoltà indicate nell'art. 40 del testo unico 3 dicembre 1905, n. 651, che sono estese anche a quanto riguarda le distillerie cooperative.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Presentazione di relazione.

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Sul trattamento di pensione al personale di truppa della R. guardia di finanza ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Tarditi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga al 1° gennaio 1911 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della colonia Eritrea, per la promulgazione del Codice della marina mercantile, e al 1° gennaio 1910 dei termini stabiliti dagli articoli 13 e 14 della detta legge per la pubblicazione della raccolta degli atti dell'autorità pubblica in vigore in Eritrea:

Senatori votanti	89
Favorevoli	82
Contrari	7

(Il Senato approva).

Provvisa di fondi occorrenti alla costruzione di un fabbricato ad uso di caserma delle guardie di città in Cuneo:

Senatori votanti	89
Favorevoli	83
Contrari	6

(Il Senato approva).

Per i maestri in soprannumero:

Senatori votanti	87
Favorevoli	71
Contrari	16

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni per la leva sui nati nel 1889 (N. 105);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 106);

Convenzione con la Società italiana delle ferrovie meridionali per la liquidazione di crediti dello Stato dipendenti dalla cessazione del contratto di esercizio della Rete Adriatica (N. 113);

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti (N. 111);

II Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga della durata delle Società cooperative (N. 102);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste nell'esercizio finanziario 1908-909 durante il periodo di sosta dei lavori parlamentari dal 13 gennaio al 24 marzo 1909 (N. 109);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1908-909 durante il periodo di sosta parlamentare dal 6 aprile al 4 maggio 1909 (N. 110)

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 12 luglio 1909 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.